



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il DPCM in data 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla "Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 che istituisce "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94";

CONSIDERATO l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

CONSIDERATO, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO in particolare l'art. 13 del citato Regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti inerenti i valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca, quali la sciabica e la circuizione senza chiusura, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art.19 del Regolamento stesso;

RILEVATO, inoltre, che il suddetto art. 13 del predetto Reg. (CE) n.1967/2006, pur vietando, l'attività di pesca entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà della Commissione Europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 13 e 19 del soprarichiamato Reg. (CE) 1967/2006 è stato elaborato il Piano di gestione per la deroga alla distanza minima dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, trasmesso da ultimo in data 8 ottobre 2015 alla Commissione europea per le valutazioni di competenza;

RITENUTO opportuno adottare il citato Piano di gestione, con il quale è stato richiesto, in effetti, il rinnovo della deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, elaborato ai sensi degli articoli 9 e 13 del sopra richiamato Reg. (CE) 1967/2006, adeguandolo alle osservazioni della Commissione europea;

VISTO il verbale del Comitato per la Pesca e l'Acquacoltura della DG Mare della Commissione Europea datato 26 novembre 2015 e pervenuto con nota n. Ref. Ares(2015) 5833978 del 14.12.2015 che ha approvato, all'unanimità, il suddetto Piano di gestione;

D E C R E T A

Art. 1

E' adottato il Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica da natante nella GSA 9, in deroga all'articolo 9 (dimensione minima delle maglie) e all'articolo 13 del Regolamento (CE) n.1967/2006, di cui all'allegato A) del presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto di Livorno e Genova è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 15 dicembre 2015

Riccardo Rigillo
Direttore Generale